

Comune di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

Approvato con deliberazione di C.C n. 88 del 26/7/1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 117 del 14/11/2000 e con deliberazione di C.C. n. 98 del 12/12/2022.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 – Finalità e limiti

Art. 4 - Data di effettuazione del referendum

Art. 5 - Iniziativa referendaria

Art. 6 – Procedimento per la proposizione e l'indizione del referendum

Art. 7- Procedure preliminari alla votazione

Art. 8 - Indizione del referendum

Art. 9 - Chiusura delle operazioni referendarie

Art. 10 – Direzione delle operazioni referendarie

Art. 11 – Tessera elettorale e voto elettronico

Art. 12 - Ufficio di sezione

Art. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 14 - Determinazione dei risultati del referendum

Art. 15 – Propaganda referendaria

Art. 16 - Provvedimenti del consiglio comunale

Art. 17 – Informazione alla cittadinanza

Art. 18 - Norma di rinvio

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal titolo III dello statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione delle cittadine e dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.
2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadine e cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 Finalità e limiti

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Come previsto dall'articolo 24 dello statuto comunale, non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti su:
 - a) tributi, tariffe, rette, contributi, ed altri prelievi;
 - b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) acquisti e alienazioni di immobili, permute, costituzione di diritti reali, appalti o concessioni;
 - d) elezioni, nomine, revoche o decadenze ed, in generale, atti riguardanti persone;
 - e) bilanci;
 - f) minoranze etniche e religiose;
 - g) attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali;
 - h) questioni che non siano di esclusiva o prevalente competenza locale;
 - i) materia già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.
3. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nel medesimo mandato amministrativo.

4. Con la consultazione referendaria le cittadine ed i cittadini iscritte/i nelle liste elettorali del Comune, nonché le cittadine ed i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che risultino iscritte/i nelle liste elettorali aggiunte del Comune alla data di indizione del referendum, esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4

Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dalla sindaca o dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione delle capigruppo e dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
4. Il referendum non può essere svolto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

Art. 5

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dalla sindaca o dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale, per iniziativa di elettrici ed elettori del Comune, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto, con le modalità stabilite al successivo art. 6.

Art. 6

Procedimento per la proposizione e l'indizione del referendum

1. Le cittadine ed i cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 50 elettrici ed elettori del Comune, alla costituzione di un comitato di promotrici e promotori, composto da cinque di esse/i ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra le sue componenti ed i suoi componenti una coordinatrice o un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato dà comunicazione alla sindaca o al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale. Il comitato delle promotrici e dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 5.000 elettrici ed elettori iscritte/i nelle liste elettorali del comune di Padova.

3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Padova - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.

4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita della sottoscrittrice o del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da una notaia o un notaio, cancelliera o cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dalla segretaria o dal segretario comunale o da una impiegata o impiegato comunale incaricati dalla sindaca o dal sindaco e ogni altra o altro pubblico ufficiale indicati dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dalla segretaria o dal segretario o dalle impiegate e dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, la sindaca o il sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare le dipendenti ed i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.

5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. Le presentatrici ed i presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.

6. La sindaca o il sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum ai sensi dell'art. 23 dello statuto, composta dalla presidente o dal presidente del consiglio comunale o sua delegata o delegato tra le vicepresidenti o i vicepresidenti, dalla segretaria generale o segretario generale e dalla dirigente o dal dirigente responsabile dell'Avvocatura Civica. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittrici e sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma 2, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale.

7. Il parere della commissione viene senza indugio notificato alla rappresentante o al rappresentante del comitato delle promotrici e dei promotori, comunicato alla sindaca o al sindaco e alla presidente o al presidente del consiglio comunale.

8. La presidente o il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa.

Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 7

Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità e di economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza delle iscritte e degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune, interessate e interessati dalla consultazione.
4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. L'organizzazione dei referendum è attribuita all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento della sindaca o del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dalla sindaca o dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4.
Copia del provvedimento viene inviata dalla sindaca o dal sindaco:
 - alla giunta comunale;
 - alla presidente o al presidente del consiglio comunale;
 - alle capigruppo ed ai capigruppo consiliari;
 - al comitato delle promotrici e dei promotori del referendum;
 - alla commissione per i referendum;
 - all'ufficio della segretaria comunale o del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dalla sindaca o dal sindaco alla prefetta o al prefetto per quanto di propria competenza.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, la sindaca o il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione;
 - e) il quorum delle partecipanti e dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato delle promotrici e dei promotori, alla presidente o al presidente del consiglio comunale e alla sindaca o al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza delle consigliere e dei consiglieri assegnati.

2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale la sindaca o il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato delle promotrici e dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 10

Direzione delle operazioni referendarie

1. La direzione delle operazioni referendarie spetta alla direttrice generale o al direttore generale, qualora nominati, o alla segretaria o al segretario del Comune, che si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza delle responsabili e dei responsabili degli stessi.

2. La segretaria o il segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 11

Tessera elettorale e voto elettronico

1. Al momento della votazione, la qualità di elettrici o elettore è comprovata con l'esibizione della tessera elettorale e con la verifica, da parte delle componenti e dei componenti dell'ufficio di sezione, dell'iscrizione dell'elettrice o dell'elettore nelle liste sezionali.

2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.

Art. 12

Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dalla presidente o dal presidente, da tre scrutatrici o scrutatori di cui una o uno, a scelta della presidente o del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da una segretaria o un segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale,

al sorteggio o alla designazione per la nomina delle presidenti e dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelte o prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale, nonché al sorteggio per la nomina di cinque presidenti che faranno parte dell'ufficio centrale per i referendum previsto al successivo art. 14.

Nella stessa seduta si farà il sorteggio o la designazione per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatrici o scrutatori, comprese/i nell'albo di cui alla citata legge.

Le presidenti ed i presidenti provvedono alla scelta della segretaria o del segretario fra le elettrici e gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.

3. Alle componenti ed ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dalla vigente normativa statale, secondo il seguente criterio:

a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la giunta comunale, su indirizzo del consiglio, decida di accorpare le sezioni ai sensi del precedente art. 7 comma 4, il compenso viene corrisposto nella misura base; per i seggi non accorpati e per quelli speciali, si applica il compenso previsto per i seggi speciali;

b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica il compenso base senza alcuna maggiorazione.

Art. 13

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.

2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, anche in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, una rappresentante o un rappresentante delle promotrici e promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dalla capogruppo o dal capogruppo con apposito atto.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.

5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, di cui l'ufficio di sezione redige apposito verbale secondo modelli forniti dall'ufficio elettorale del comune, il materiale, unitamente al verbale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dalla presidente o dal presidente di seggio o da una sua delegata o un suo delegato al centro di raccolta stabilito.

6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 14
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto da cinque membri iscritti nell'apposito albo, sorteggiati come previsto dal precedente art. 12, e coadiuvato dal personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero delle elettrici e degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 7;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato alla sindaca o al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato delle promotrici e dei promotori e dalle elettrici ed elettori presenti alle operazioni.
5. La sindaca o il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza alla sindaca o al sindaco, a mezzo della segretaria comunale o del segretario comunale.
6. La sindaca o il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) alle cittadine ed ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) alla presidente o al presidente del consiglio e alle consigliere ed ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di esse e di essi dei dati riassuntivi del referendum; alle capigruppo ed ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;
 - c) al comitato delle promotrici e dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.
7. La segretaria o il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, la responsabile o il responsabile dell'ufficio elettorale

assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 15 Propaganda referendaria

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. Ciascun gruppo consiliare ed i comitati promotori possono svolgere propaganda referendaria attraverso riunioni, comizi, manifestazioni e allestimento di banchetti o gazebo.
3. La giunta comunale, con proprio atto da adottare prima dell'inizio del periodo indicato al primo comma, individua le vie e le piazze dove possono essere concesse, ai soggetti indicati al secondo comma, le occupazioni temporanee di suolo pubblico con banchetti e gazebo e dove possono essere svolti comizi o manifestazioni di propaganda referendaria, specificandone le condizioni e le modalità con criteri di par condicio.
4. Con lo stesso atto, la giunta individua i locali e spazi comunali concedibili per le riunioni e i dibattiti relativi alla propaganda referendaria.
5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative statali relative alla propaganda elettorale e referendaria. In particolare, non è consentito svolgere propaganda:
 - mediante iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni;
 - mediante lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - con comizi o riunioni di propaganda referendaria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;
 - sotto qualsiasi forma, nel giorno della votazione entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Art. 16 Provvedimenti del consiglio comunale

1. La presidente o il presidente del consiglio comunale, di concerto con le capigruppo o i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.

Art. 17 Informazione alla cittadinanza

1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante avvisi sul sito istituzionale dell'ente e nelle altre forme di comunicazione adeguate.
2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, alla rappresentante o al rappresentante del comitato delle promotrici e dei promotori.

Art. 18
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.